

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO LO IAL FVG S.R.L. – DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI – ART. 35 CO. 1 L.R. 19/2009 E ART. 26 N.T.A. AL P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in Comune di Gemona del Friuli, in Via Bariglaria n. 144 ha sede lo IAL FVG S.r.l. - Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l.;

Premesso inoltre che presso tale sede, è situato l'istituto professionale con aule e laboratori didattici il tutto collocato su un lotto inserito nel plesso scolastico superiore di Gemona del Friuli;

Vista la nota pervenuta in data 20.11.2019 e registrata al n. 22435 di prot. generale a firma del Legale rappresentante dello IAL F.v.g., con la quale è stato chiesto il parere preventivo favorevole alla costruzione di un fabbricato accessorio presso l'attuale sede IAL FVG S.r.l. di Gemona del Friuli, in deroga agli indici e parametri delle N.T.A. – ed in particolare della “distanza minima dei fabbricati dalla strada” di cui all'art. 26 delle N.T.A.;

Verificato che la previsione progettuale riporta una distanza, riferita all'impostazione planimetrica del fabbricato, inferiore ai 5.00 ml. imposti dalla norma, ovvero a confine rispetto al perimetro nord del lotto;

Accertato che l'art. 26 delle sopra citate norme del vigente P.R.G.C. stabilisce che il parametro urbanistico-edilizio _ “distanza minima dei fabbricati dalla strada” debba essere rispettato nella misura minima pari a ml. 5.00, salvo speciali deroghe avvallate dal Consiglio Comunale;

Accertato inoltre che l'art. 35 comma 1 L.R. 19/2009 “Deroghe agli Strumenti Urbanistici” stabilisce che “possono essere consentite deroghe agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive”;

Verificato che l'area su cui insiste l'istituto professionale dello I.A.L. F.v.g S.r.l. è classificata urbanisticamente come z.to P2 “Servizi ed attrezzature collettive straordinarie” di cui all'art. 26 delle vigenti Norme Tecniche Attuazione – N.T.A. al P.R.G.C.;

Dato atto che l'istituto professionale – I.A.L. F.v.g S.r.l. riveste un interesse pubblico in quanto fornisce un servizio di istruzione scolastica e le sue strutture ricadono presso la sede di Gemona del Friuli in area classificata urbanisticamente come “servizi”;

Accertato che, in base alle considerazioni sopra esposte, è applicabile il disposto di deroga stabilito dal vigente art. 26 delle N.T.A. e dal co. 1 – art. 35 della L.R. 19/2009;

Vista la documentazione allegata alla richiesta avanzata dallo IAL FVG S.r.l. costituita dagli elaborati a firma dell'arch. Venturini Massimo con studio in Gemona del Friuli allegati alla presente e denominati come di seguito:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola Unica _ elaborato grafico (Inquadramento territoriale, planimetria, piante, sezioni, prospetti);

Evidenziato che, come espresso nella Relazione tecnica illustrativa, la necessità di realizzare un fabbricato accessorio a servizio dell'Istituto professionale in deroga alla distanza dei 5.00 ml. (Norma di Attuazione N.T.A.) dalla strada comunale posta in adiacenza al confine nord del lotto, è riassumibile nel fatto che la collocazione a confine risulterebbe più funzionale ed adatta alle esigenze logistiche dell'istituto e, in particolare, il tutto deriva dalle seguenti motivazioni e considerazioni:

il fabbricato di nuova realizzazione ad uso deposito attrezzature:

- collocato a confine del lotto ed in adiacenza alla strada comunale (laterale di Via Bariglaria) invece che, ad una distanza di 5.00 ml. dalla stessa così come disposto dalla N.T.A. P.R.G.C. vigente, non disturberebbe la circolazione veicolare nei parcheggi interni e l'ingresso ai locali adibiti a officina meccanica;
- sarebbe facilmente raggiungibile e pertanto a diretto servizio dell'officina meccanica dell'istituto quale rimessa di attrezzature;
- risulterebbe in posizione defilata e retrostante rispetto al fronte del fabbricato principale;
- sarebbe facilmente ed immediatamente raggiungibile dall'accesso secondario già esistente;

Verificato che, come dimostrato analiticamente nella relazione tecnica illustrativa a firma dell'arch. Venturini-tecnico incaricato, gli altri indici e parametri dettati dalla N.T.A. vigente vengono sin d'ora rispettati;

Evidenziato che in data 29.11.2019 prot. n. 23179 è stato richiesto un parere alla Polizia Municipale di Gemona del Friuli al fine di valutare eventuali contrasti con la disciplina del "Codice della strada" derivanti dall'applicazione del regime di deroga;

Visto il parere favorevole, della Polizia Municipale, di data 02.12.2019 prot. n. 23349, il quale riporta espressamente che "nel tratto di strada in questione non sono previste distanze di rispetto nelle nuove costruzioni ai fini della sicurezza stradale";

Evidenziato che il tratto di viabilità in questione, è individuabile nella strada di servizio "senza uscita", laterale alla Via Bariglaria;

Verificato che, è stata indagata l'assenza di vincoli che presuppongano il non accoglimento dell'istanza avanzata dallo IAL FVG S.r.l.;

Valutata l'assenza di elementi contrastanti all'avvallo dello deroga sopra citata così come richiesto dallo I.A.L. F.v.g. con nota pervenuta in data 20.11.2019 e registrata al n. 22435 di prot. generale;

Evidenziato che in questa sede viene valutata ed avvallata solo ed esclusivamente la deroga alla distanza dei 5.00 ml. prevista dalla N.T.A. del P.R.G.C. vigente;

Dato atto che l'intervento dovrà essere urbanisticamente autorizzato e che ogni autorizzazione dovrà essere richiesta direttamente dalla proprietà seguendo i normali iter che le vigenti normative in materia impongono;

Accertato che l'intervento verrà realizzato su suolo privato direttamente dal soggetto proprietario dell'area e che pertanto il Comune di Gemona del Friuli non è chiamato ad esprimere alcun parere contabile su codesto atto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

per quanto premesso;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

Di dare atto, fare proprio ed approvare quanto riportato in premessa;

Di dare atto inoltre che lo IAL FVG. S.r.l. ha avanzato una richiesta di parere preventivo favorevole per la costruzione di un fabbricato presso l'attuale sede IAL FVG S.r.l. di Gemona del Friuli, in deroga al parametro urbanistico edilizio - "distanza minima dei fabbricati dalla strada" di cui all'art. 26 delle vigenti N.T.A. – Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.C.;

Di valutare positivamente, riconoscendo l'interesse pubblico dell'opera in previsione e, pertanto, di consentire la costruzione di un fabbricato presso lo IAL FVG s.r.l. in deroga alla distanza minima dalla strada imposta dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., così come previsto dall'art. 26 del vigente strumento urbanistico comunale ed in applicazione del regime di deroga sancito dall' art. 35 co. 1 L.R. 19/2009, sulla base delle valutazioni del progetto allegato quale parte integrante dell'istanza avanzata dallo IAL FVG S.r.l. e costituito dai sotto elencati elaborati allegati a firma dell'arch. Massimo Venturini:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola Unica _ elaborato grafico (Inquadramento territoriale, planimetria, piante, sezioni, prospetti);

Di consentire pertanto, l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione dell'intervento in deroga al parametro della distanza minima dalla strada di cui all'art. 26 delle vigenti N.T.A., collocando pertanto il manufatto nella posizione individuata negli elaborati di progetto allegati e sopra elencati;

Di demandare al Settore Comunale competente ogni successivo adempimento conseguente all'esecutività del presente atto;

DELIBERA

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.